

# ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

## TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

### ARTICOLO 1

E' costituita una Società per azioni avente la denominazione Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A..

### ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale in Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti e uffici di rappresentanza in altre località, sia in Italia che all'estero.

### ARTICOLO 3

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. Assumere e realizzare, in qualunque forma, iniziative nel settore delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione, da attuare direttamente o attraverso l'acquisizione di partecipazioni ed interessenze in enti, società, consorzi, istituti ed altre forme associative, nonché il coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario di tali partecipazioni ed interessenze;
2. Svolgere ogni attività industriale nel settore delle tecnologie dell'informazione, anche mediante:
  - la progettazione, realizzazione, messa in opera e conduzione di sistemi informativi e correlate strutture logistiche (in esse comprese le opere civili necessarie all'installazione e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi di cui in appresso), impianti, apparecchiature (realizzate utilizzando ogni tecnologia utile tra cui quelle provenienti dall'applicazione dell'elettronica, dell'elettroottica e della meccanica) - ivi compresi sistemi informativi complessi finalizzati al conseguimento di preminenti interessi della pubblica amministrazione anche con riferimento alla sicurezza e segretezza - e quant'altro necessario sia per soddisfare le esigenze di automazione interna di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere sia per rispondere alle necessità di questi in termini di acquisizione dall'esterno di informazioni e dati;
  - la realizzazione, sperimentazione, vendita o commercializzazione di sistemi complessi, prodotti software, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica di interesse del mercato, ivi incluse le relative attività di ricerca di base e applicata;
  - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l'addestramento e la formazione, la consulenza organizzativa, gestionale e di processo nonché ogni altra attività o servizio comunque finalizzato all'efficiente impiego delle applicazioni dell'ICT (anche attraverso la gestione di call center) in favore di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere.
3. Acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni;
4. Svolgere direttamente, anche in favore degli enti partecipati, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle dei soggetti partecipati medesimi. A tal fine la Società può provvedere in particolare:
  - alla definizione degli indirizzi di programmazione e all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività svolte dal Gruppo ed alla fornitura di servizi in favore degli enti partecipati in aree di specifico interesse aziendale;
  - al coordinamento delle risorse manageriali degli enti partecipati ed al coordinamento amministrativo e finanziario degli enti partecipati, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie reali e non, nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime, anche in modo centralizzato.
5. La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali ritenute a tal fine utili e contrarre mutui; può, inoltre, ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali

# ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

o personali, comprese fidejussioni, anche a titolo gratuito, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci; sono tassativamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, attività di carattere fiduciario, nonché attività finanziarie nei confronti del pubblico.

6. La Società può provvedere all'esercizio di tutte le attività di cui sopra in Italia e all'estero, partecipando a bandi di gara e/o procedure negoziali.
7. I Soci possono finanziare la società nei modi previsti dalla legge.

## ARTICOLO 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.
2. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED AZIONISTI

## ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è di Euro 154.899.065,00 (centocinquantaquattromilioniottocentonovantanove milasessantacinque virgola zero zero) così diviso:
  - n. 107.567.301 (centosettemilionicinquecentosessantasettemilatrecentouno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna;
  - n. 32.331.764 (trentaduemilioneitrecentotrentunomilasettecentosessantaquattro) azioni aventi le seguenti caratteristiche (le "azioni speciali di classe A"):
    - a) valore nominale di euro 1,00 (uno/00) cadauna;
    - b) danno diritto ai loro possessori a ricevere un utile maggiorato del 10% rispetto alle azioni ordinarie secondo le seguenti modalità:
      - (i) i dividendi della Società verranno distribuiti alle azioni speciali, con precedenza rispetto alle azioni ordinarie, fino alla concorrenza della percentuale del 10% degli utili distribuibili, in proporzione alla partecipazione rappresentata dalle Azioni Speciali di Classe A rispetto all'intero capitale sociale della Società (ii) successivamente al raggiungimento di tale percentuale concorreranno con tutte le azioni ordinarie nella distribuzione dei residui dividendi in proporzione alla quota di capitale rappresentata dalle Azioni Speciali di Classe A rispetto all'intero capitale sociale;
    - c) danno diritto ai loro possessori a ricevere un dividendo, in sede di distribuzione di qualsivoglia riserva, maggiorato del 10% rispetto alle azioni ordinarie secondo le modalità di cui alla lettera B);
    - d) danno diritto ai loro possessori a ricevere, in caso di liquidazione della Società, una percentuale dei proventi della liquidazione aumentata del 10% rispetto a quanto spettante alle azioni ordinarie della Società;
    - e) sono postergate rispetto alle azioni ordinarie nelle eventuali perdite;
    - f) sono convertibili in azioni ordinarie, in un rapporto di 1 azione ordinaria per 1 azione speciale su richiesta del socio titolare di Azioni Speciali di Classe A in caso di quotazione del capitale sociale su un mercato azionario regolamentato ovvero nel caso di cessione a terzi ovvero, su istanza del socio titolare di Azioni Speciali di Classe A, acquisiranno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
    - g) su istanza del socio titolare di Azioni Speciali di Classe A, nel caso tale socio che sia anche titolare di azioni ordinarie subisca, per qualsivoglia motivo, una riduzione della percentuale delle proprie azioni ordinarie rispetto al totale delle azioni ordinarie della Società (calcolata al momento dell'iscrizione al libro soci delle Azioni Speciali di Classe A), saranno convertibili in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria per 1 Azione Speciale di Classe A ovvero, a scelta del titolare, acquisiranno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e ciò sino a concorrenza dell'originaria percentuale.

Nel caso di esercizio da parte del titolare di Azioni Speciali di Classe A del diritto di cui alla lettera f) ovvero alla lettera g) che precede, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere al deposito presso il

## ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

registro delle imprese delle modifiche allo statuto sociale della Società conseguenti all'esercizio dei suddetti diritti.

Ai sensi dell'art. 2376 c.c. è costituita un'assemblea speciale dei soci titolari delle Azioni Speciali di Classe A che è regolata dalle norme del presente statuto che regolano le assemblee straordinarie.

- n. 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) azioni aventi le seguenti caratteristiche (le "azioni speciali di classe "B"):
  - a) valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna;
  - b) danno diritto ai loro possessori a ricevere un utile maggiorato del 10.1% rispetto alle azioni ordinarie secondo la seguente modalità:
    - (i) i dividendi della Società verranno distribuiti alle azioni speciali, con precedenza rispetto alle azioni ordinarie, fino alla concorrenza della percentuale del 10.1% degli utili distribuibili, in proporzione alla partecipazione rappresentata dalle Azioni Speciali di Classe B rispetto all'intero capitale sociale della Società (ii) successivamente al raggiungimento di tale percentuale concorreranno con tutte le azioni ordinarie nella distribuzione dei residui dividendi in proporzione alla quota di capitale rappresentata dalle Azioni Speciali di Classe B rispetto all'intero capitale sociale;
  - c) danno diritto ai loro possessori a ricevere un dividendo, in sede di distribuzione di qualsivoglia riserva, maggiorato del 10.1% rispetto alle azioni ordinarie secondo le modalità di cui alla lettera b);
  - d) danno diritto ai loro possessori a ricevere, in caso di liquidazione della Società, una percentuale dei proventi della liquidazione aumentata del 10.1% rispetto a quanto spettante alle azioni ordinarie della Società;
  - e) sono postergate rispetto alle azioni ordinarie nelle eventuali perdite;
  - f) sono convertibili in azioni ordinarie, in un rapporto di 1 azione ordinaria per 1 azione speciale su richiesta del socio titolare di Azioni Speciali di Classe B in caso di quotazione del capitale sociale su un mercato azionario regolamentato ovvero nel caso di cessione a terzi ovvero, su istanza del socio titolare di Azioni Speciali di Classe B, acquisiranno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - g) su istanza del socio titolare di Azioni Speciali di Classe B, nel caso tale socio che sia anche titolare di azioni ordinarie subisca, per qualsivoglia motivo, una riduzione della percentuale delle proprie azioni ordinarie rispetto al totale delle azioni ordinarie della Società (calcolata al momento dell'iscrizione al libro soci delle Azioni Speciali di Classe B), saranno convertibili in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria per 1 Azione Speciale di Classe B ovvero, a scelta del titolare, acquisiranno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e ciò sino a concorrenza dell'originaria percentuale.

Nel caso di esercizio da parte del titolare di Azioni Speciali di Classe B del diritto di cui alla lettera f) ovvero alla lettera g) che precede, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere al deposito presso il registro delle imprese delle modifiche allo statuto sociale della Società conseguenti all'esercizio dei suddetti diritti.

Ai sensi dell'art. 2376 c.c. è costituita un'assemblea speciale dei soci titolari delle Azioni Speciali di Classe B che è regolata dalle norme del presente statuto che regolano le assemblee straordinarie.

2. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge e di statuto.
3. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi comunque diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.
4. Il capitale sociale potrà, inoltre, essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile e di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
5. La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto.
6. Il domicilio degli Azionisti per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

### TITOLO III

#### NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'

## ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

### ARTICOLO 6

1. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente ed alle norme del presente Statuto.
2. I soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non hanno diritto di recesso.
3. Ogni socio avrà il diritto di prelazione sulle azioni sociali, nonché sui diritti ad essi relativi in caso di trasferimento per atto tra vivi a terzi non soci ovvero a terzi che non siano società di capitale controllate dai soci ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 cod. civ. sia a titolo oneroso che in caso di trasferimento a titolo gratuito, trasferimenti in blocco, nonché nelle ipotesi di trasferimento a seguito di conferimenti, scissioni e fusioni del socio che comportino l'acquisto della titolarità delle azioni della Società in capo a terzi non soci ovvero a terzi che non siano società di capitale controllate dai soci ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 cod. civ., purché tale diritto venga esercitato per l'intero quantitativo offerto o oggetto delle operazioni sopra menzionate. Il diritto di prelazione compete in proporzione alle azioni possedute, salva la possibilità per ciascun socio di esercitare il diritto di acquisire i quantitativi in relazione ai quali non è stata esercitata la prelazione da altri soci.
4. A tal proposito, il socio interessato al trasferimento ("Socio Cedente") dovrà comunicare agli altri soci - mediante raccomandata a. r. - i termini, le modalità della proposta di acquisto o dell'atto idoneo ad ingenerare effetti sulla titolarità delle azioni, in ogni suo elemento e stato di avanzamento ed i nominativi dei terzi soggetti interessati.
5. Gli altri soci, a loro volta, dovranno comunicare le loro intenzioni, mediante raccomandata a. r. da inviarsi, entro sessanta giorni, al Socio Cedente e, per conoscenza, agli altri soci.
6. Tale termine decorrerà dal ricevimento della raccomandata nell'ipotesi di semplice vendita di azioni; per ciò che concerne gli ulteriori atti traslativi, ivi compresi i trasferimenti a titolo gratuito, trasferimenti in blocco, conferimenti, scissioni e fusioni, il termine di sessanta giorni decorrerà dalla data in cui verrà determinato il prezzo di esercizio del diritto di prelazione da un esperto nominato di comune accordo dal socio che intenda trasferire le azioni e dagli altri soci che abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione. In caso di disaccordo, la nomina dell'esperto sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su semplice istanza della parte interessata.
7. Se nessun socio ha manifestato la propria intenzione di esercitare la prelazione o se le offerte di acquisto non coprono l'intero quantitativo offerto in prelazione, ciascun socio potrà - con lettera raccomandata a.r., da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, indirizzata per conoscenza al Socio Cedente e agli altri soci - chiedere al Consiglio di Amministrazione di esprimere il gradimento della Società al prospettato trasferimento.
8. Ai fini di quanto precede, il Socio Cedente dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata a.r., entro venti giorni dalla ricezione della lettera di cui al comma 7 del presente articolo, le informazioni a tale Organo necessarie per esprimere il gradimento, ivi comprese quelle indicate al comma 4 del presente articolo.
9. Il gradimento dovrà essere comunicato al Socio Cedente entro sessanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma che precede.
10. Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il gradimento qualora, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, l'ingresso in Società del potenziale acquirente possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o comunque confliggente con gli interessi della Società.
11. Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il gradimento anche al di fuori delle ipotesi sopra indicate, senza obbligo di motivare il proprio diniego. In tal caso, nello stesso termine di cui al comma 9 del presente articolo, dovrà essere indicato al Socio Cedente (i) che la Società intende procedere all'acquisto della partecipazione oggetto di cessione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto di azioni proprie, oppure (ii) il nominativo di altro acquirente, gradito alla Società, disponibile all'acquisto della partecipazione, alle medesime condizioni convenute tra il Socio Cedente e il primo potenziale acquirente. In assenza della suddetta indicazione, spetterà al Socio Cedente il diritto di recesso.
12. Il gradimento al trasferimento si intenderà concesso da parte del Consiglio di Amministrazione qualo-

## ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

ra, entro il termine di cui al comma 9 del presente articolo, non venga comunicato al Socio Cedente il mancato gradimento.

13. Il Socio Cedente dovrà procedere al trasferimento della partecipazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione nella quale gli viene comunicato il gradimento del Consiglio di Amministrazione ovvero, in assenza di comunicazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 12 che precede.
14. Nel caso in cui nessun socio abbia manifestato la propria intenzione di esercitare la prelazione o se le offerte di acquisto non coprono l'intero quantitativo offerto in prelazione e nessun Socio abbia richiesto l'espressione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, il trasferimento dovrà essere perfezionato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 del presente articolo.
15. Qualora il socio potenziale alienante ed il terzo offerente modificano i termini dell'offerta di acquisto, il socio potenziale alienante dovrà riattivare la procedura di cui al presente articolo quale condizione del perfezionamento del trasferimento.
16. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano anche, con gli adattamenti del caso, alla cessione di diritti di opzione a terzi non soci ed ai negozi diversi dal pegno che comunque attribuiscono o possano attribuire a terzi non soci il diritto di voto.
17. Il trasferimento della partecipazione effettuato in violazione delle disposizioni che precedono, non produce effetto nei confronti della Società e, pertanto, l'eventuale acquirente non sarà legittimato all'esercizio di diritti sociali.
18. Le disposizioni di cui al presente art. 6 non troveranno applicazione nel caso di trasferimento delle azioni a seguito di vendita forzata per l'escussione di diritti reali di garanzia costituiti sulle medesime azioni.

### ARTICOLO 7

1. La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative sia al portatore, anche convertibili in azioni, sia proprie sia di società controllate.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisasse la necessità, per il raggiungimento dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non ritenga opportuno di procedere all'aumento del capitale o a finanziamenti esterni e vorrà invece ricorrere ai finanziamenti da parte dei Soci, questo potrà essere fatto con o senza decorrenza di interessi.

### TITOLO IV

#### ORGANI

#### CAPO I

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 8

1. L'Assemblea degli Azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di legge.
3. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede legale od in altra località, purché nel territorio dello Stato italiano.

#### ARTICOLO 9

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenuto necessario.
2. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, sempre che nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattare.
4. La convocazione si fa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

## ALMAVIVA S.P.A – STATUTO

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso è pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Messaggero" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione tanto in sede ordinaria che straordinaria.
6. In alternativa, la convocazione dell'adunanza potrà avvenire mediante una comunicazione scritta ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi di comunicazione che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, da riceverli almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
7. L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.
8. L'Assemblea dei soci può tenersi nella sede sociale o altrove secondo quanto stabilisce l'avviso di convocazione.
9. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  - che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario, se nominato, che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### ARTICOLO 10

1. Gli Azionisti possono farsi rappresentare, mediante il rilascio di delega scritta, nel rispetto dell'articolo 2372 del Codice Civile. Per il conferimento della rappresentanza deve essere utilizzata una delega scritta conferita per la singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

### ARTICOLO 11

1. Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti delle Azioni Speciali di Classe A e/o delle Azioni Speciali di Classe B devono essere approvate anche dall'assemblea dei titolari delle Azioni Speciali di Classe A e/o delle Azioni di Classe B, a seconda del caso, ed in tal caso troveranno applicazione le norme del presente statuto che regolano le assemblee straordinarie.

### ARTICOLO 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano di età. Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio di Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati, verificare il diritto di intervento in Assemblea, nonché, ove del caso, la sussistenza dei poteri di rappresentanza organica o negoziale; al medesimo compete inoltre di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum necessario per ciascuna deliberazione, nonché di regolare la discussione, le operazioni di voto e l'attività dell'Assemblea in genere.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario. In caso di assenza od impedimento del Segretario del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere di Amministrazione presente più giovane d'età ovvero da altra persona all'uopo designata dall'Assemblea su proposta del Presidente. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea è designato un Notaio.

## ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

### ARTICOLO 13

1. All'Assemblea riunita in sede ordinaria sono devolute le attribuzioni ad essa spettanti per legge. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
  - a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
  - b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto di bilancio;
  - c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
  - d) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
  - e) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea riunita in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

### ARTICOLO 14

1. Le deliberazioni si prendono per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, per alzata di mano.
2. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente fa verificare i risultati delle votazioni da uno o più scrutatori, scelti tra gli intervenuti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nel caso in cui il verbale sia redatto dal notaio, si applicano le disposizioni di legge in materia di atti pubblici notarili. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
4. Le deliberazioni prese dall'Assemblea, in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.

### CAPO II

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari ad un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri secondo la volontà degli azionisti riuniti in Assemblea. Essi sono eletti dall'Assemblea, devono essere in possesso dei requisiti di legge, possono essere nominati per un periodo di durata fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. L'Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione, può deliberare di elevare il numero dei componenti del Consiglio purché il numero degli Amministratori rientri nel limite di 15 (quindici) membri. Gli Amministratori aggiuntivi così nominati verranno eletti con delibera assembleare assunta ai sensi del precedente articolo 11 ed il loro mandato verrà a scadere congiuntamente a quello degli altri Amministratori in carica.
3. Gli Amministratori vengono eletti sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le liste potranno essere presentate almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza da soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale rappresentato dalle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante tempestivo deposito presso la sede sociale cui potranno accedere gli altri soci.
4. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci soggetti alla direzione e coordinamento di un medesimo soggetto sono considerati come un unico socio ai fini del presente articolo.
5. Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina effettiva), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.
6. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è

## ALMAVIVA S.P.A – STATUTO

causa di ineleggibilità assoluta. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

7. Risulteranno eletti i candidati della lista che ha ricevuto il maggior numero di voti secondo l'ordine progressivo della stessa lista fino a concorrenza di un numero pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno ed il primo candidato in ordine progressivo della seconda lista per numero di voti.
8. Nel caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori con il procedimento di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
9. Gli Amministratori sono rieleggibili.
10. Se vengono a mancare uno o più Amministratori, gli stessi verranno provvisoriamente sostituiti con deliberazione dei rimanenti Amministratori. La scelta dei sostituti dovrà ricadere, ove possibile, tra i nominativi non eletti relativi alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Gli Amministratori così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, la quale, ove possibile, nominerà i nuovi Amministratori tra i nominativi non eletti relativi alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, in modo tale da far salvo comunque il principio di rappresentanza della minoranza di cui al comma 7 che precede.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo.

### ARTICOLO 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, determinandone il periodo di durata in carica quale Presidente entro un massimo di 3 esercizi e comunque nei limiti della durata in carica quale Amministratore. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del quale dirige, coordina e modera la discussione e delle cui rispettive deliberazioni proclama i risultati.
3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti.
4. Il Presidente assente o impedito è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vicepresidente, se nominato. In caso di nomina di più Vicepresidenti, la sostituzione spetta a quello che ricopre la carica di Amministratore Delegato o se nessuno di essi ricopre tale carica, la sostituzione compete al più anziano di età. In mancanza di Vicepresidenti, il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato precisandone i poteri e le modalità di esercizio di tali poteri.
7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione e fissandone le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo nomina tra i suoi componenti un presidente. Il presidente del Comitato Esecutivo convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Di ogni seduta del Comitato Esecutivo viene redatto dal segretario nominato processo verbale, trascritto su apposito libro e sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

### ARTICOLO 17

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su invito del Presidente, ogni volta in cui se ne manifesti la necessità.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, anche al di fuori del territorio dello Stato ita-

## ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

liano.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il Segretario.
4. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telefax o con altri mezzi di comunicazione che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.
5. Il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
6. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
8. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto dal Segretario processo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.
9. Le copie e gli estratti dei verbali sono dichiarati conformi all'originale a norma dell'articolo 23, comma 5, dello Statuto.

### ARTICOLO 18

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano per legge o in forza del presente Statuto riservati all'Assemblea.
2. Al Consiglio di Amministrazione è, altresì, attribuita la competenza a deliberare circa: a) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge; b) adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad un Amministratore Delegato ed al Comitato Esecutivo i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti di legge e del presente Statuto determinando le modalità di esercizio ed i limiti di tali poteri.  
In aggiunta alle deleghe conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri stabilendone le attribuzioni ed il termine di esercizio della delega. I membri del Consiglio di Amministrazione cui sono delegati poteri possono conferire procure a terzi nell'ambito delle loro attribuzioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire potere in materia di gestione ordinaria a dipendenti della Società ai quali spetta, nei limiti della delega, la facoltà di rappresentanza della Società entro i limiti di cui al successivo articolo 23.
5. L'Amministratore Delegato e gli altri organi eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

### ARTICOLO 19

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.
2. In aggiunta ai compensi deliberati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, sentito

# ALMAVIVA S.P.A – STATUTO

il parere del Collegio Sindacale.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per intervenire alle riunioni.

## CAPO III COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 20

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.
2. Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge.
3. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge, coloro che non possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti.
4. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede secondo le modalità descritte all'articolo 15 del presente Statuto applicandovi i correttivi che seguono.
5. I voti ottenuti saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
6. Risulteranno eletti e dunque nominati Sindaci effettivi coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che, nel caso in cui la prima lista per numero di voti consegua i primi due eletti, alla seconda lista per numero di voti dovrà essere comunque garantito il terzo sindaco effettivo, che sarà altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea. In caso di parità di quoziente sarà preferita la persona appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età tra le persone candidate alla carica.
7. In caso di pluralità di liste i sindaci supplenti sono i primi non eletti delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.
8. Nel caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo, non sia possibile procedere alla nomina dei sindaci con il procedimento di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
9. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.
10. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.
11. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese a piè di lista sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
12. Ai sensi dell'art. 2409 bis, primo comma, c.c., la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## CAPO IV DIRETTORE GENERALE ARTICOLO 21

1. La nomina dei Direttori Generali spetta al Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri.
2. I Direttori Generali sono preposti all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla gestione degli affari sociali nell'ambito dei poteri loro conferiti.

## TITOLO V RAPPRESENTANZA LEGALE ARTICOLO 22

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, ai Vicepresidenti disgiuntamente tra loro, ovvero in subordine al Consigliere più anziano di età.

## ALMAVIVA S.P.A – STATUTO

2. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza della Società spetta, altresì, all'Amministratore Delegato, per gli atti compresi nelle proprie attribuzioni e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione cui siano stati delegati poteri nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
3. La firma dei Vice Presidenti, ovvero del Consigliere più anziano, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza rispettivamente del Presidente o dei Vice Presidenti.
4. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a dipendenti della Società ed anche a terzi.
5. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con firma singola del Segretario del Consiglio di Amministrazione o di uno dei rappresentanti come sopra determinati.

TITOLO VI  
BILANCIO, RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E RISERVA  
ARTICOLO 23

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige, ai sensi di legge, il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 24

1. Fatti salvi i diritti delle Azioni Speciali, gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata la quota del cinque per cento destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto l'importo previsto dalla legge, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Durante il corso dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione potrà distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo.

ARTICOLO 25

1. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore a fondo di riserva.

TITOLO VII  
LIQUIDAZIONE  
ARTICOLO 26

1. In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà secondo le norme di legge. In sede di liquidazione, le Azioni Speciali godranno dei diritti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d).

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI  
ARTICOLO 27

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità o attuazione del presente statuto o a questo comunque connessa, sarà decisa da un collegio di tre arbitri che decideranno in via rituale e secondo diritto, applicando il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Il collegio sarà composto da tre arbitri nominati da detta Camera Arbitrale. Il procedimento arbitrale avrà sede in Roma e dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dall'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dal compimento dell'ultimo atto difensivo.
1. Sono espressamente incluse tra le materie devolute in arbitrato le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

## ALMAVIVA S.P.A –STATUTO

---

### ARTICOLO 28

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.